

REGOLAMENTO 576/13 E REGOLAMENTO APPLICATIVO 577/13

Abrogano il Regolamento 998/03

**Regolamento del Parlamento
Europeo e del Consiglio sui
movimenti a carattere non
commerciale di animali da
compagnia**

definizioni

- **Movimento a carattere non commerciale:** qualsiasi movimento che non ha come scopo la vendita o il passaggio di proprietà di un animale da compagnia
- **Animale da compagnia:** un animale di una specie elencata nell'all.I che accompagna il suo proprietario o una persona autorizzata durante un movimento a carattere non commerciale che rimane sotto la responsabilità del proprietario o della persona autorizzata per tutta la durata del movimento

- **Proprietario**: la persona fisica indicata come il proprietario nel documento di identificazione
- **Persona autorizzata**: una persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale dell'animale da compagnia
- **Veterinario autorizzato**: veterinario L.P. iscritto all'Ordine professionale
- **Veterinario ufficiale**: veterinario AUSL

Regolamento 576/13


Divide gli animali da compagnia in due gruppi (**allegato 1**)



Parte a : **cane, gatto e furetto (PET)**

Parte b:

- **invertebrati** (no api e bombi, molluschi e crostacei)
- **animali acquatici ornamentali**
- **uccelli** (no pollame)
- **roditori e conigli** (non per alimentazione)



- **Allegato 2**: transponder e suo lettore
- **Allegato 3** : requisiti della vaccinazione antirabbica
- **Allegato 4** : test di verifica antirabbica

Allegato III - vaccinazione antirabbica

1- tipo di vaccino

2- condizioni di validità

- Vaccino non vivo
- Somministrato da veterinari
- Valida dopo 21 dal completamento del protocollo vaccinale
- La data di vaccinazione non è precedente alla data di applicazione del microchip
- Data di vaccinazione , di validità e del richiamo sono indicate nel passaporto
- Valida se rispettati i richiami

V. VACCINAZIONE ANTIRABBICA

FABBRICANTE
E NOME DEL
VACCINO

NUMERO
DEL
LOTTO

DATA DELLA VACCINAZIONE¹
VALIDA A
DECORRERE DAL²
VALIDA FINO AL³

VETERINARIO
AUTORIZZATO

Codice ISO del paese + numero

--

1

2

3



--

1

2

3



* Almeno nome, indirizzo, numero di telefono e firma.

**Il talloncino della
vaccinazione antirabbica deve
essere coperto da pellicola
adesiva**

Deroghe alla condizione relativa alla vaccinazione antirabbica per giovani animali (cani, gatti e furetti)

Gli Stati membri possono autorizzare in deroga quando:

- < di 12 settimane non vaccinati che non abbiano avuti contatti con animali suscettibili alla rabbia (dichiarazione proprietario/persona autorizzata)
- Tra 12 e 16 settimane, vaccinati ma senza copertura vaccinale sufficiente
- Se con la madre questa deve essere stata vaccinata prima della nascita dei cuccioli

Regolamento 577/13 – allegato I- parte 1

Dichiarazione del proprietario

- per gli animali di età inferiore alle 12 settimane non vaccinati
- Tra 12 e 16 settimane, vaccinati ma con copertura sufficiente

Il proprietario dichiara che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale gli animali da compagnia non hanno avuto contatto con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia

E' sempre bene verificare sul sito della Comunità Europea gli Stati che accettano animali sotto le 12 settimane non vaccinati

- **http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nocomm_intra_eu.htm**

MEMBER STATE	Article 7 of Regulation (EU) No 576/2013	Article 11 of Regulation (EU) No 576/2013	Article 10 of Directive 92/65/EEC	
AUSTRIA	YES	YES	YES	
BELGIUM	NO	NO	NO	
BULGARIA	YES	NO	YES	
CYPRUS	NO	NO	NO	
CZECH REPUBLIC	YES	YES	YES	
GERMANY	NO	NO	NO	
DANEMARK	YES	YES	YES	
ESTONIA	YES	YES	YES	
SPAIN	NO	NO	NO	
FINLAND	YES	NO	YES	
FRANCE	NO	NO	NO	
UNITED KINGDOM	NO	NO	NO	
GREECE	NO	NO	NO	
CROATIA	YES	NO	YES	
HUNGARY	NO	NO	NO	
IRELAND	NO	NO	NO	
ITALY	NO	NO	NO	
LITHUANIA	YES	YES	YES	
LUXEMBOURG	YES	NO	NO	
LATVIA	NO	NO	NO	
MALTA	NO	NO	NO	
NETHERLANDS	NO	NO	NO	
POLAND	NO	NO	NO	
PORTUGAL	NO	NO	NO	
ROMANIA	YES	NO	YES	
SWEDEN	NO	NO	NO	
SLOVENIA	YES	NO	YES	
SLOVAKIA	YES	NO	YES	
SWITZERLAND	YES	YES	YES	
NORWAY	NO	NO	NO	

Il Ministero della Salute ha stabilito di non avvalersi di tali deroghe considerando il rischio della possibile diffusione della rabbia ma anche la necessità e la priorità della tutela del benessere dei cuccioli

In Italia non possono essere introdotti animali sotto le 12 settimane di età non vaccinati

Allegato IV- test titolazione anticorpale contro la rabbia

- Prelievo effettuato da veterinario autorizzato
- Prelievo dal 30° giorno successivo alla data di vaccinazione
- Analisi effettuate solo in laboratori autorizzati (22 in UE- 3 in Italia)

Invio dei campioni:

Provette di plastica ben chiuse

Con almeno 0,5 ml di siero di buona qualità (evitare sieri emolitici)

Contrassegnare il numero del microchip

Compilare modulo di accettazione

Spedizione tramite corriere dedicato

VI. TEST DI TITOLAZIONE DEGLI ANTICORPI PER LA RABBIA

Il sottoscritto dichiara di aver visionato un documento ufficiale attestante che il test di titolazione degli anticorpi per la la rabbia, eseguito presso un laboratorio riconosciuto dell'UE su un campione di sangue dell'animale suddescritto, prelevato alla data sottoindicata, ha dato, come risposta alla vaccinazione antirabbica, un livello di anticorpi neutralizzanti pari o superiore a 0,5 UL/ml di siero.

Campione prelevato in data: _____

Nome del veterinario autorizzato:

Indirizzo: _____

Numero di telefono: _____

Data: _____

TIMBRO E FIRMA

Veterinario
ufficiale/veterinario
L.P.
e relativo n. di
iscrizione all'ordine

Codice ISC
paese + numero

Titolazione anticorpale

Obbligatoria per la movimentazione di cani, gatti e furetti da paesi terzi non compresi nelle liste verso la UE


Si raccomanda di effettuarla prima dello spostamento da un paese membro ad un paese terzo in caso di rientro

**Se effettuata al di fuori della UE:
movimento e transito dopo 3 mesi
dal prelievo**

- L'Allegato IV del Reg 576/2013, al paragrafo 2 dispone che l'esecuzione della titolazione degli anticorpi per la rabbia, con esiti favorevoli, sia effettuata prima che l'animale da compagnia abbia lasciato l'Unione per un movimento verso un Paese Terzo diverso da quelli elencati a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 e 2 del regolamento medesimo. Tale prescrizione è finalizzata ad evitare l'insorgenza di problematiche in occasione del successivo rientro degli animali da compagnia nell'Unione Europea dai Paesi per i quali è richiesta la titolazione degli anticorpi post vaccinali con esiti favorevoli per cani, gatti e furetti.

REGOLAMENTO APPLICATIVO 577/13

Allegati



REGOLAMENTO APPLICATIVO 577/13

Allegato I
Dichiarazioni effettuate
dal proprietario

*Reg. 577/13-
All. I- parte 1*

Dichiarazione in carta libera del proprietario che dichiara che l'animale al di sotto delle **12 settimane e quindi non vaccinato** non è mai venuto a contatto con animali di specie selvatiche suscettibili alla rabbia

**L'Italia non accetta animali
al di sotto delle 12 settimane**

Reg. 577/13

All. I- parte 2

Dichiarazione del proprietario

Dichiarazione che, durante il transito in uno dei territori o dei paesi terzi diversi da quelli elencati nell'allegato II del Reg., gli animali da compagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia e sono rimasti confinati in un mezzo di trasporto o nel perimetro di un aeroporto internazionale

**Non deve essere effettuata
la titolazione anticorpale**

REGOLAMENTO APPLICATIVO 577/13

Allegato II

Elenco dei paesi per norme applicate relative al controllo della rabbia

Allegato II – elenco dei territori e dei paesi terzi

- Parte 1- tutti i territori che applicano nel loro territorio normative e controllo della rabbia uguali a quelle dei paesi UE
- Parte 2 – paesi terzi dei quali i pet possono provenire senza titolazione anticorpale

Allegato II – elenco dei territori e dei paesi terzi – parte 1

**Andorra, Svizzera, Isole Faroer, Gibilterra,
Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco,
Norvegia, San Marino, Stato della Città del Vaticano**



Emesso da veterinari UE
Copertina azzurra
Emblema UE
Codice ISO dello Stato
Numerazione univoca
Lingua ufficiale e lingua inglese

Emesso da paese con normativa analoga a paesi UE
(all.II, parte1)
Copertina grigia
Nome del paese di provenienza
Numerazione univoca

Reg. 577/13

All. II - parte 2

**Paesi terzi dai quali possono
provenire pets senza titolazione
anticorpale**

REGOLAMENTO APPLICATIVO 577/13

Allegato IV
Certificato sanitario

REG. 577/13

all. IV

permette



Movimenti non commerciali *provenienti* da paesi terzi (all.II parte 2) e non in lista

serve

- **Certificato sanitario** redatto da medici veterinari delle autorità sanitarie competenti
- **Obbligo per i proprietari di presentarsi presso le dogane**

Validità del certificato sanitario

- 10 gg da quando viene emesso + proroga
- 4 mesi o fino alla scadenza della vaccinazione antirabbica se il movimento è tra paesi UE

Obbligatorio il visto di ingresso posto dal personale delle dogane che certifica che l'animale è stato controllato nel punto di ingresso

Allegato IV

Composto da

- Parte 1 –certificato sanitario
- Parte2 – note per la compilazione
- Parte 3 – dichiarazione del proprietario:
 - Movimento non ai fini commerciali
 - Possono muoversi non solo con il proprietario ma con una persona responsabile a cui il proprietario affida gli animali
 - E che si possono muovere 5gg prima o dopo l'effettivo spostamento del proprietario (animale accompagna il proprietario)

**Numero massimo di animali (cani, gatti e furetti)
che possono accompagnare il
proprietario/persona autorizzata durante un
singolo movimento a carattere non commerciale
non è superiore a 5**

la movimentazione di animali in n. > 5 diventa
movimentazione commerciale e si applicano le
Direttive 92/65 CEE, 91/496 CEE , 90/425 CEE

Deroghe

Purchè gli animali abbiano più di 6 mesi e siano
destinati a partecipare a mostre o competizioni
e il proprietario/persona autorizzata fornisca la
prova dell'iscrizione all'evento o sono registrati
presso un'associazione che organizza l'evento

Non conformità

L'agenzia delle Dogane (autorità competente) con verifica del vet. Ufficiale e eventualmente con il proprietario

1. Re-invio dell'animale nel paese di origine (non sempre possibile)
2. Isolamento sotto controllo ufficiale (le procedure divergono tra Stati membri)
3. Eutanasia (non applicabile in Italia – L.281/91)



Unione europea
[Stato membro]

**PASSAPORTO
PER ANIMALI
DA COMPAGNIA**

Codice ISO del paese + numero

Note esplicative per compilare il passaporto

- In tutte le sezioni del passaporto sarà utilizzato il seguente formato per indicare
 - una data: gg/mm/aaaa
 - un'ora: 00:00
- Sezione III, punto 5: informazioni obbligatorie nel caso in cui l'animale rechi un tatuaggio chiaramente leggibile apposto prima del 3 luglio 2011 e non sia marcato mediante l'impianto di un trasponditore.
- Sezione V: da compilare unicamente
 - prima del movimento verso un altro Stato membro conformemente alla normativa dell'UE in materia di sanità animale o
 - se l'animale rientra nell'Unione dopo essere stato in territori o paesi terzi conformemente alla normativa dell'UE in materia di sanità animale (da compilare prima che l'animale lasci l'Unione) o
 - conformemente alla normativa nazionale.
- Sezione V, «VALIDO A DECORRERE DA²»: informazione non obbligatoria per i richiami.

Codice ISO del paese + numero

Note esplicative per compilare il passaporto

- Sezione VI: da compilare unicamente se l'animale rientra nell'Unione dopo essere stato in alcuni territori o paesi terzi conformemente alla normativa dell'UE in materia di sanità animale (da compilare prima che l'animale lasci l'Unione).
- Sezione VII: da compilare unicamente prima del movimento verso alcuni Stati membri conformemente alla normativa dell'UE in materia di sanità animale.
- Sezioni da VIII a XI: la compilazione può essere richiesta da territori o paesi terzi di destinazione che accettano il passaporto.
- Sezione X: compilazione richiesta unicamente nel caso in cui l'animale sia accompagnato da un certificato sanitario, conformemente alla normativa dell'UE in materia di sanità animale.
- Sezione XII: informazioni supplementari obbligatorie conformemente alla normativa nazionale.

Codice ISO del paese + numero

I. DATI DEL PROPRIETARIO

1. Nome: _____

Cognome: _____

Indirizzo: _____

Codice Postale: _____

Città: _____

Paese: _____

Numero di telefono*: _____

Firma:

2. Nome: _____

Cognome: _____

Indirizzo: _____

Codice Postale: _____

Città: _____

Paese: _____

Numero di telefono*: _____

Firma:

* facoltativo

Codice ISO del paese + numero

Firma del proprietario

II. DESCRIZIONE DELL'ANIMALE

FOTO DELL'ANIMALE
(facoltativa)

1. Nome*: _____
2. Specie: _____
3. Razza*: _____
4. Sesso: _____
5. Data di nascita*: _____
6. Colore: _____
7. Eventuali tratti o caratteristiche visibili o distintivi: _____

* secondo quanto dichiarato dal proprietario

Codice ISO del paese + numero

III. MARCATURA DELL'ANIMALE

1. Codice alfanumerico del trasponditore

2. Data dell'applicazione o della lettura* del trasponditore

3. Ubicazione del trasponditore

4. Codice alfanumerico del tatuaggio

5. Data dell'applicazione / della lettura del tatuaggio
_____/_____
6. Ubicazione del tatuaggio

Occorre verificare la marcatura dell'animale prima di inserire altri dati nel presente passaporto

* cancellare la dicitura non pertinente

Codice ISO del paese + numero

- n. del microchip o numero del tatuaggio se effettuato prima del 3 luglio 2011
- **Data dell'applicazione**
- L'applicazione del microchip non può essere successiva alla vaccinazione
- **Copertura con pellicola adesiva plastificata**

IV. RILASCIO DEL PASSAPORTO

Nome del veterinario autorizzato:

Indirizzo: _____

Codice Postale: _____

Città: _____

Paese: _____


Numero di telefono: _____

Indirizzo e-mail: _____

Data di rilascio: _____

*TIMBRO E
FIRMA*

Codice ISO del paese + numero



**Servizio veterinario
ufficiale**

**Nome del vet autorizzato
sostituito da il
passaporto viene
rilasciato solo dai servizi
veterinari delle AUSL**

VII. TRATTAMENTO CONTRO L'ECHINOCOCCUS

FABBRICANTE E NOME
DEL PRODOTTO

DATA¹
ORA²

VETERINARIO

Codice ISO del paese + numero

1

2

*TIMBRO E
FIRMA*

1

2

*TIMBRO E
FIRMA*

1

2

*TIMBRO E
FIRMA*

VIII. ALTRI TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI

FABBRICANTE E NOME
DEL PRODOTTO

DATA¹
ORA²

VETERINARIO

Codice ISO del paese + numero

1

2

*TIMBRO E
FIRMA*

1

2

*TIMBRO E
FIRMA*

1

2

*TIMBRO E
FIRMA*

Trattamento per *Echinococcus multilocularis*

Regolamento UE n. 1152/2011 -14 luglio 2011

Regno Unito

Irlanda

Malta

Finlandia

Il trattamento deve essere fatto da un medico veterinario non più di 120 ore e non meno di 24 ore prima dell'entrata

IX. ALTRE VACCINAZIONI

FABBRICANTE
E NOME DEL
VACCINO

NUMERO
DEL
LOTTO

DATA DELLA
VACCINAZIONE¹
VALIDA FINO AL²

VETERINARIO

Codice ISO del paese + numero

1

2

TIMBRO E
FIRMA

1

2

TIMBRO E
FIRMA

1

2

TIMBRO E
FIRMA

X. ESAME CLINICO

DICHIARAZIONE

DATA

VETERINARIO AU-
TORIZZATO

L'animale non presenta segni di malattie ed è in condizioni di essere trasportato e di effettuare il viaggio previsto.

L'animale non presenta segni di malattie ed è in condizioni di essere trasportato e di effettuare il viaggio previsto.

L'animale non presenta segni di malattie ed è in condizioni di essere trasportato e di effettuare il viaggio previsto.

L'animale non presenta segni di malattie ed è in condizioni di essere trasportato e di effettuare il viaggio previsto.

* Almeno nome, indirizzo, numero di telefono e firma.

Codice ISO del paese + numero

Per animali che vengono spostati verso paesi terzi e che accettano come documento il passaporto

XI. LEGALIZZAZIONE

ORGANISMO DI LEGALIZZAZIONE

DATA

TIMBRO/
FIRMA

Codice ISO del paese + numero

TIMBRO E
FIRMA

TIMBRO E
FIRMA

TIMBRO E
FIRMA

TIMBRO E
FIRMA

AUSL

VARIAZIONI/SMARRIMENTO

I cambi di proprietà degli animali devono essere registrati sul passaporto dal Servizio Veterinario dell'AUSL

In caso di smarrimento del documento, segnalato formalmente dal proprietario, verrà fornito un nuovo passaporto

LEGGE 4 novembre 2010, n. 201

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987

- **ART. 4.**
- **(Traffico illecito di animali da compagnia)**
- 1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio
- 2003, **privi di sistemi per l'identificazione individuale** e delle **necessarie certificazioni sanitarie** e non muniti, ove richiesto, di **passaporto individuale**, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
- 2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia

ART. 5.

(Introduzione illecita di animali da compagnia).

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto

AUSL – non conformità provvedimenti da adottare

- Identificazione dell'animale
- Sequestro
- Comunicazione al Ministero della sanità, UVAC, PIF
- Sanzione amministrativa/penale
- Denuncia all'autorità giudiziaria
- Vaccinazione antirabbica coatta
- Revoca del sequestro